

STATUTO

SANITARIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SANT'ANGELO FG VIA PER
PULSANO KM 0,700 S.P. N.C.

Numero REA: FG - 274131

Codice fiscale: 03787840713

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

	10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statu-	
	to, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di	
	legge.	
	11) Le spese del presente atto sono a carico della cooperati-	
	va. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per	
	la presente costituzione è indicato, dai comparenti, in Euro	
	novecento virgola zero zero (900,00).	
	12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative	
	al funzionamento della società.	
	"S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"SANITARIA SERVICE - Società Cooperativa Sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Monte Sant'Angelo.	
	1.3 L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato e di isti-	

	tuire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Spetta,	
	invece, ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie,	
	nonchè trasferire la sede sociale in un Comune diverso da	
	quello sopra indicato, il tutto ai sensi di legge.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemi-	
	laquaranta, salvo proroga o anticipato scioglimento, il tutto	
	a norma di legge, fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi	
	di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta	
	e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalen-	
	te, senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, ai sensi della lettera A, comma 1 dell'art.1	
	della legge 8 novembre 1991, n.381, delle leggi della Regione	
	Puglia vigenti in detta materia, e, comunque, nei limiti e	
	nel rispetto di tutte le leggi vigenti, ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla gestione di	
	servizi socio sanitari e socio educativi e propriamente lo	
	scopo è quello di promuovere la crescita educativa e sociale	
	dei soggetti nei confronti dei quali la cooperativa svolge le	
	attività indicate nell'oggetto sociale. In particolar modo si	
	pone l'obbiettivo di rafforzare l'identità personale, l'auto-	

	nomia e le competenze degli anziani e dei minori, anche in	
	relazione agli altri ed al nucleo familiare.	
	3.2 Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi	
	dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transi-	
	torie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documenta-	
	re il requisito della prevalenza, di cui all'articolo 2513	
	del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla Legge	
	8 novembre 1991, n.381.	
	3.3 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	3.4 Nello svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e	
	nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio	
	della parità di trattamento.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerato lo scopo mutualistico della Società, così co-	
	me definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, ha per og-	
	getto l'esercizio delle seguenti attività:	
	a) la gestione di asili-nido, scuole dell'infanzia e scuole	
	di ogni ordine e grado, e strutture socio-culturali-educati-	
	ve, nonché la sperimentazione di nuove forme di nido sostitu-	
	tive di quelle tradizionali;	
	b) attività e servizi di riabilitazione;	
	c) centri diurni e residenziali di accoglienza per donne in	
	difficoltà con minori e/o in gravidanza, minori in diffi-	

	coltà, nonchè per anziani;	
	d) attività di formazione professionale, e attività di forma-	
	zione interculturale;	
	e) attività di formazione, educazione ed integrazione sociale	
	degli adulti;	
	f) organizzazione e gestione di servizi domiciliari di assi-	
	stenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le	
	famiglie, quanto presso la scuola o le altre strutture di ac-	
	coglienza;	
	g) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno per il miglioramento della qualità della vi-	
	ta, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale;	
	h) attività e corsi di avviamento allo sport, attività moto-	
	rie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione	
	per operatori sportivi, turistici e culturali;	
	i) promuovere attraverso la propria struttura studi di ricerca	
	di natura sociale , economica e culturale;	
	l) il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non	
	profit" e in particolar modo la cooperazione sociale;	
	m) la gestione di residenze sanitarie per anziani (R.S.A.) e	
	di residenze socio sanitarie assistita per anziani	
	(R.S.S.A.), nonchè di servizi di trasporto.	

	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa	
	potrà svolgere tutte le attività funzionali e collegate, sia	
	per proprio conto, sia per conto di terzi, compresi gli enti,	
	pubblici e/o privati.	
	La Cooperativa, sempre nei limiti e nel rispetto delle vigen-	
	ti leggi, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue, n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, i-	
	noltre, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.2 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	modalità previste dal presente statuto.	
	4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci esclusivamente persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	5.3 In ogni caso, non possono divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa, il tutto ai sensi delle vigenti leggi.	
	Art.5 bis (Soci volontari)	
	5.1 bis Possono acquisire, nel rispetto delle vigenti leggi, la qualifica di soci volontari le persone fisiche di ambo i sessi che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	

	5.2 bis Ai soci volontari si applica la disciplina espressa-	
	mente prevista dalla legge 8 novembre 1991 n.381, e sue suc-	
	cessive modificazioni.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui al precedente articolo 5,	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) di cui sopra, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	

	perativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, co-	
	munque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis	

	del Codice Civile.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'ar-	
	ticolo 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	

	alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo am-	
	ministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscri-	
	vere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	

	precedente articolo 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	7.5 L'Organo amministrativo deve motivare la eventuale deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicar-	
	la, entro sessanta giorni, agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	7.6 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	7.7 Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della	
	quota sottoscritta, l'eventuale soprapprezzo di cui all'arti-	
	colo 2528, comma secondo del Codice Civile.	
	Art. 8 (Conferimenti dei soci operatori)	

	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori, nel rispetto delle	
	vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna di valo-	
	re non inferiore ai limiti di legge.	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere inferiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, nè possono essere cedute.	
	9.2 E', pertanto, riconosciuto ai soci il diritto di recesso	
	dalla società, da esercitarsi, ai sensi dell'articolo 2530,	
	ultimo comma, Codice Civile, con un preavviso di almeno no-	
	vanta giorni. Il diritto di recesso non può, tuttavia, essere	
	esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal-	
	l'ingresso del socio stesso nella società. Sono fatte, comun-	
	que, salve tutte le norme di legge al riguardo.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge,	
	dallo statuto e dai regolamenti interni, i soci sono obbliga-	
	ti:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- della quota sociale sottoscritta;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Soci sovventori)	
	11.1 Ai soci sovventori, ove ritenuti ammissibili, compati-	
	bilmente con le vigenti leggi, si applicano tutte le disposi-	
	zioni legislative vigenti in materia.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;	
	2. in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	

	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	dimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da u-	
	na deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso,	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presup-	
	posti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrati-	
	vo, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	f) che non partecipi attivamente alla vita sociale e ciò sia	
	testimoniato dalla mancata partecipazione, senza giustificato	
	motivo, a tre assemblee consecutive dei soci, regolarmente	
	convocate.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, la	
	cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Co-	

	dice Civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato nei termini di legge, fatta	
	eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai	
	sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la cui li-	
	quidazione, unitamente agli interessi legali, può essere cor-	
	risposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.	
	16.2 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del	
	Codice Civile.	
	16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono subentrare nella partecipazione del socio de-	
	ceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'articolo 15.	
	16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	

	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'articolo 7.	
	16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'articolo 15.	
	Art. 17 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle quo-	
	te in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro cin-	
	que anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	

	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20.1, lettera a) e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	o legatari dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	18.2 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Art.20 (Utili)	
	20.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, ove con-	
	sentito dalle vigenti leggi, come segue:	
	a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge trentuno	
	gennaio millenovecentonovantadue numero 59, nella misura pre-	
	vista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	

	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	trentuno gennaio millenovecentonovantadue n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	20.2 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fer-	
	me restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla co-	
	stituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 21 (Ristorni)	
	21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio può appostare somme al conto economico a ti-	
	tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	21.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	bera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto delle vi-	
	genti disposizioni di legge.	
	21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà esse-	
	re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	21.4 In momenti di speciale difficoltà i soci potranno vali-	
	damente rinunciare a parte della loro remunerazione nell'in-	
	teresse della cooperativa previa osservanza delle forme so-	
	ciali e previa delibera dell'assemblea dei soci.	

	TITOLO V	
	ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 22 (Assemblea)	
	22.1 L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla	
	sua competenza dalla legge e dalle presenti norme per il fun-	
	zionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla lo-	
	ro approvazione.	
	22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assem-	
	blea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni statutarie;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata dell'Organo ammini-	
	strativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di	
	opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dal-	
	l'Organo amministrativo;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	

	ciascun socio;	
	i) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	Art. 23 (Convocazione)	
	23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	23.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a forni-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci, il tutto, comunque, nei limiti e	
	nel rispetto delle vigenti leggi.	
	23.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	

	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	23.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad	
	essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se	
	l'Organo amministrativo o i sindaci, ove nominati, non parte-	
	cipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare appo-	
	sita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi	
	delle vigenti leggi.	
	Art.24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	24.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	24.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento del-	
	l'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione del-	
	la società oppure sul trasferimento della sede sociale in al-	

	tre località del territorio dello Stato, o sullo scioglimen-	
	to, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibe-	
	razioni devono essere prese col voto favorevole del settanta	
	per cento dei soci con diritto di voto.	
	Art.25 (Votazioni)	
	25.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	25.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	Art. 26 (Voto)	
	26.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci ai sensi di legge e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	26.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore e che non faccia parte dell'Or-	
	gano amministrativo. Ciascun socio non può rappresentare più	
	di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	

	La regolarità della delega ed il diritto di intervenire sa-	
	ranno accertati dal Presidente dell'Assemblea e la relativa	
	documentazione sarà conservata dalla società.	
	Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)	
	27.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 28 (Amministrazione)	
	28.1 La Società è in alternativa amministrata, con scelta da	
	adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di ammini-	
	strazione, da nominarsi ai sensi di legge.	
	28.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro	
	numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'ele-	
	zione.	
	28.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	

	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori.	
	28.4 I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	28.5 Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 29 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	29.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e-	
	sclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	29.2 Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal pre-	
	sidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo, quale fax o posta elettronica, alme-	
	no cinque giorni prima dell'adunanza.	
	29.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	
	30.1 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più componenti	
	del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a so-	
	stituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Ci-	
	vile.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	

	31.1 Spetta alla decisione dei soci, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri di eventuali Comitati, tenendo conto dei particolari compiti loro attribuiti.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	32.1 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	32.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	32.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	32.4 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	33.1 Il Collegio sindacale, ove nominato, obbligatoriamente quando ricorrano i presupposti di legge o facoltativamente con decisione dei soci, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e con funzione di controllo amministrativo e contabile. I sindaci, ove nominati	

	ti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.	
	33.2 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del	
	Collegio sindacale, ne determina l'emolumento spettante per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	33.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e	
	dalle vigenti leggi.	
	33.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci, nel rispetto delle procedure pre-	
	scritte dalla legge.	
	Art. 34 (Organo di controllo facoltativo)	
	34.1 Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, l'assem-	
	blea può nominare un revisore iscritto nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	34.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento)	
	35.1 La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea even-	

	tualmente convocata dall'Organo amministrativo, determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquida-	
	tori, fissandone i poteri, ferma, comunque, l'osservanza del-	
	le norme inderogabili di legge.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	36.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai	
	sensi e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	37.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici,	
	se verranno costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	38.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità.	

	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	38.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 39 (Rinvio)	
	39.1 Per quanto non previsto espressamente dal presente Sta-	
	tuto, si rinvia a tutta la vigente normativa in materia di	
	società cooperative, nonchè, ai sensi dell'articolo 2519 del	
	Codice Civile, in quanto compatibili, alle norme previste per	
	le società a responsabilità limitata.".	